



Automobile Club Treviso

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'EROGAZIONE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE**

ANNO 2026

***RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(art.40, comma 3-sexies, D.LGS. 165/2001)***

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'EROGAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

La disciplina di riferimento per la formulazione del contratto integrativo di Ente, nelle more del rinnovo del CCNL di comparto, è costituita, dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio del personale del Pubblico Impiego, dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005 e CCNL 2006-2009, riferito al personale degli Enti Pubblici Non Economici, nonché dalle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i trattamenti accessori (*ora fondo risorse decentrate*) disposte dal D.L. 112/2008 convertito, nella L. 133/2008 (art. 67 co.5) e D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (art.9 co.2 bis) dalla L.147/2013 (art.1 co.453-456) e dalla L.190/2014 (art.1 commi dal 254 al 256), dal D.lgs.n.75/2017 (art.23) e dal D.L.135/18 (art.11). A ciò si aggiunge quanto disposto nell'ambito del CCNL di comparto 2016-2018 (artt.76/77 e 89), del CCNL di comparto 2019-2021 (artt. 14/44/49/50/52/58), e per ultimo quanto disciplinato dal CCNL del Personale di comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025 (artt.32/33).

Sulla base delle predette disposizioni, la Delegazione di parte pubblica dell'Automobile Club Treviso e le Organizzazioni Sindacali del personale in servizio, oltre al rappresentante della RSU interna, hanno concordato, il 09.06.2026 sull'intesa inerente all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il 2026, che, accompagnata dalla Relazione illustrativa e da quella tecnico finanziaria, è sottoposta alla certificazione dell'Organo di controllo interno.

La presente Relazione Tecnico-Finanziaria, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 40, comma 3-sexies del D.LGS 165/2001, è formalizzata e strutturata utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili, tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed, in particolare mutuando gli indirizzi delle Circolari n.12/2011, n.25/2012 e n.15/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali schemi sono stati opportunamente integrati al fine di rendere comprensibili le disposizioni dell'ultimo CCNL di comparto.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Modulo 1: La costituzione del fondo risorse decentrate

Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del fondo risorse decentrate

Modulo 3: Schema generale riassuntivo del fondo risorse decentrate e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Modulo 4: Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

MODULO 1: La costituzione del Fondo risorse decentrate

In via preliminare si osserva che, in data 27 gennaio 2025, è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Centrali il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio 2022-2024.

Il precedente CCNL 2019-2021 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del Personale, applicabile dal 1° novembre 2022, comportando una parziale rivisitazione della struttura retributiva e conseguenti ricadute sulla costituzione ed utilizzo del fondo trattamento accessorio.

In particolare, l'**art.49, co.1**, del CCNL comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio 2019-2021, riprende quanto stabilito all'**art.76, co.2-3**, del CCNL 2016-2018, ossia che la base di partenza del fondo risorse decentrate è costituito dall'importo complessivo determinato per l'anno 2017, come certificato dagli organi di controllo interno di cui all'**art.40-bis, co.1** del D.Lgs n.165/2001.

Con particolare riguardo al suddetto "Fondo risorse decentrate", il successivo **co.2 dell'art.49** stabilisce che *"nella parte stabile di cui al co.1, è computata anche la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo, l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art.52, co.4 (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate.*

L'importo così determinato è pari a **€ 2.612,10**.

Parimenti, il Fondo è stato **decurtato per € 2.734,08**, corrispondenti al rateo di **indennità di ente** che dal 1° novembre 2022, non è più a carico del Fondo stesso.

Il successivo **co.3 dell'art.49** stabilisce che il medesimo fondo **"a decorrere dal 1/1/2021, è incrementato, di un importo pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018"**.

Nell'anno 2018 l'importo complessivo del monte salari dell'Automobile Club Treviso è stato pari ad € 72.956. Pertanto, lo **0,81%** di tale importo equivale ad **€ 590,94** che va ad integrare l'importo complessivo del fondo storicizzato.

L'**art. 32 co. 1 del CCNL 2022-2024** stabilisce il medesimo fondo **"a decorrere dal 1/1/2024, è incrementato, di un importo pari all' 1,28% del monte salari dell'anno 2021"**.

Nell'anno 2021 l'importo complessivo del monte salari dell'Automobile Club Treviso è stato pari ad € 71.594. Pertanto, l'**1,28%** di tale importo equivale ad **€ 916,40** che va ad integrare l'importo complessivo del fondo storicizzato e la quota dell'**1,28%** pari a **€ 916,40**.

Inoltre, l'**art. 32 co 2 del CCNL 2022-2024** prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo di un importo pari allo **0,22%** del monte salari 2021, pari a **€ 157,51**.

Con decorrenza 1.7.23, a seguito di concorso è stata assunta n.1 unità, così come previsto dal fabbisogno del personale deliberato dal Consiglio Direttivo lo scorso 27.10.2022. Si è reso necessario, pertanto, incrementare la retribuzione accessoria di € 5.000,00, in quanto l'entità del fondo è stato oggetto di continue decurtazioni in occasione dei pensionamenti che si sono succeduti negli ultimi due decenni. L'**art.11 del D.L.135/18** consente di incrementare la retribuzione accessoria in caso di nuove assunzioni. Nel 2024, è stato ulteriormente integrato di € 3.000,00, considerando la retribuzione accessoria di tale dipendente su base annua. Pertanto, il fondo è stato complessivamente integrato di **€ 8.000,00**, a fronte delle esigenze su esposte che si confermano anche per il 2026.

Sulla base di ciò, l'importo complessivo del Fondo risorse decentrate dell'A.C. Treviso, per l'anno 2026, è pari ad **€ 39.072,72**.

Si rammenta che al valore del fondo storicizzato al 31.12.2017 pari a € 29.187,41, di cui all'art. 31 del CCNL 1998 – 2001, si è pervenuti in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi che si sono susseguiti ed in particolare recependo le seguenti prerogative.

A far data dal 01.01.2015, non sono più operanti i disposti dell'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Il fondo è stato determinato, nelle more del rinnovo contrattuale, recependo il blocco della contrattazione collettiva nazionale inerente il triennio 2010 - 2012, come previsto dall' art. 9, c. 17, della L. 122/2010, il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il biennio 2013 – 2014, ai sensi dell'art. 1, c. 453 - 456, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), l'ulteriore proroga del blocco economico della contrattazione fino al 31.12.2015 disposto dal comma 254 dell'art. 1 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e secondo quanto definito recentemente dall'art.23 del D.Lgs.n.75/2017.

Segue prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo CCI 2004 originario	€ 48.924,04
Fondo CCI 2009: € 48.924,04 - € 13.904,00 per <u>cessazione di personale (nel rispetto della riduzione del 10%)</u> + € 3.815,29 per recupero RIA pers.cessato + 2.369,10 per incrementi contrattuali.	€ 41.204,43
Fondo CCI 2010: € 48.924,04 - € 13.904,00 per <u>cessazione di personale</u> + € 5.116,07 per recupero RIA pers.cessato + 2.369,10 per incrementi contrattuali.	€ 42.505,21
Fondo CCI 2011: € 48.924,04 - € 27.221,80 per <u>cessazione di personale</u> + € 5.116,07 per recupero RIA pers.cessato + 2.369,10 per incrementi contrattuali	€ 29.187,41
Fondo CCI 2012: € 48.924,04 - € 27.221,80 per <u>cessazione di personale</u> + € 5.116,07 per recupero RIA pers.cessato + 2.369,10 per incrementi contrattuali	€ 29.187,41
Fondo CCI 2013: € 48.924,04 - € 27.221,80 per <u>cessazione di personale</u> + € 5.116,07 per recupero RIA pers.cessato + 2.369,10 per incrementi contrattuali	€ 29.187,41

1. Art. 67 co. 5 L: 133/08 – A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo e ove previsto ridotto del 10%, fatti salvi gli incrementi derivanti da disposizioni contrattuali (art. 1 co. 191 L. 266/2005). A riguardo vale quanto sopra specificato.
2. Art. 9 co.17 L. 122/2010 – Blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il triennio 2010 – 2012 anche per quanto riguarda la contrattazione integrativa.
In aderenza non sono previste nuove voci di finanziamento del fondo.

3. Art. 1 co.456 – 456 L.147/2013 – Blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il biennio 2013 – 2014, e specificatamente per quanto riguarda il trattamento accessorio, proroga al 31 dicembre 2014 dell'invarianza del costo al corrispondente valore del fondo dell'anno 2010.
4. Art.1 co.254 L.190/2014 (Stabilità 2015) – Blocco economico della contrattazione, con la possibilità di rinnovi contrattuali solo per la parte normativa, prorogato al 31.12.2015. In aderenza non sono stati previsti ulteriori finanziamenti.
5. Art.23 D.lgs. n.75/2017 – a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo del fondo del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

L'art.49 co.1 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, stabilisce che la parte stabile del Fondo risorse decentrate continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art.76, commi 2 e 3 del CCNL 2016-2018, che corrisponde al fondo certificato dell'anno 2017 (€ 29.187,41) cui va sommato il seguente incremento:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento 0,49% su monte salari 2015 Art.76 co.3 lett.a –cfr.art.89 co.5 – CCNL 2016-2018	€ 342,44
Totale	€ 342,44

Il co.3 dell'art.49 del CCNL 2019-2021 stabilisce che il medesimo fondo **“a decorrere dal 1/1/2021, è incrementato, di un importo pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018”**.

Nell'anno 2018 l'importo complessivo del monte salari dell'Automobile Club Treviso è stato pari ad € 72.956. Pertanto, lo **0,81%** di tale importo equivale ad **€ 590,94** che va ad integrare l'importo complessivo del fondo storicizzato.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento 0,81% su monte salari 2018 Art.49 co.3 lett.a – CCNL 2019-2021	€ 590,94
Totale	€ 590,94

Il co.1 dell'art.32 del CCNL 2022-2024 stabilisce che il medesimo fondo **“a decorrere dal 1/1/2024, è incrementato, di un importo pari all' 1,28% del monte salari dell'anno 2021”**.

Nell'anno 2021 l'importo complessivo del monte salari dell'Automobile Club Treviso è stato pari ad € 71.594. Pertanto, l'**1,28%** di tale importo equivale ad **€ 916,40** che va ad integrare l'importo complessivo del fondo storicizzato.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Incremento 1,28% su monte salari 2021 Art.32 co.1 – CCNL 2022-2024	€ 916,40
Totale	€ 916,40

Altri incrementi con valore di certezza e stabilità

L'art.49, comma 2, stabilisce che" nella parte stabile di cui al co.1, è computata anche la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo, l'onere per corrispondere i **differenziali stipendiali** di cui all'art.52, co.4 (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate.

L'importo così determinato è pari a complessivi **€ 2.612,10**

TABELLA C3 ex CCNL 2016/2018 (a)

POSIZIONE	MENSILITA'DI 13 (1)	N.DIPENDENTI (2)	IMPORTO TAB C3 ex CCNL (3)	TOTALE TAB C3 ex CCNL (4)=(3/12x(1)x(2)
ECONOMICA				
C3	13	1	25.401,60	27.518,40
B3	13	1	22.804,65	24.705,04
				52.223,44

Rif.ti: tabella C3 ex CCNL 2016/2018

TABELLA H CCNL 2019/2021 (b)

AREA	MENSILITA'DI 13 (1)	N.DIPENDENTI (2)	IMPORTO TAB C3 ex CCNL (3)	TOTALE TAB C3 ex CCNL (4)=(3/12x(1)x(2)
FUNZIONARI	13	1	23.501,93	25.460,43
ASSISTENTI	13	1	19.351,97	20.964,63
				46.425,06

Rif.ti: tabella H CCNL 2019/2021

PEO - Progressioni orizzontali imputate al fondo fino al 31/10/2022 (c)

AREA	MENSILITA'DI 13 (1)	N.DIPENDENTI (2)	IMPORTO ANNUALE PEO NON PIU' GRAVANTE SUL FONDO (3)
C3	13	1	2.158,22
B3	13	1	1.028,06
			3.186,28

Differenziale stipendiale per integrazione del fondo dall'anno 2023 (a valere per le annualità successive fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL)

	Incremento =(a)-(b)- (c)
Totale tabella C3 (a)	52.223,44
Totale Tabella H (b)	(46.425,06)
PEO imputate sul fondo (c)	(3.186,28)
Totale da integrare	2.612,10

Integrazioni derivanti da nuove assunzioni ai sensi art.11 D.L.135/2018

Con decorrenza 1.7.23, a seguito di concorso è stata assunta n.1 unità, così come previsto dal fabbisogno del personale deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27.10.2022. Per l'anno 2023, si è reso necessario incrementare la retribuzione accessoria di € 5.000,00, in quanto l'entità del fondo è stato oggetto di continue decurtazioni in occasione dei pensionamenti che si sono succeduti negli ultimi due decenni. Per l'anno 2024, considerando le esigenze di corresponsione alla neoassunta, su base annua, si è ritenuto di prevedere un'ulteriore integrazione di € 3.000,00. Pertanto, complessivamente l'integrazione è pari ad **€ 8.000,00**. **L'art.11 del D.L.135/18** consente di incrementare la retribuzione accessoria in caso di nuove assunzioni.

Sezione II – Risorse variabili

L'art.32, co.2 CCNL 2022-2024, prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo, di un importo pari allo **0,22%** del monte salari 2021, pari a **€ 157,51**.

Con riferimento a quanto già su indicato, non sono previste ulteriori risorse variabili, intese come risorse che alimentano il fondo e che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi (art.49, co.4 che richiama l'ex art.76 co.4 CCNL precedente), come ad esempio le risorse derivanti da recuperi di RIA e indennità di ente del personale cessato rapportati alle mensilità residue dopo la cessazione, nonché da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, che nello specifico non sono state valorizzate.

Sezione III – Decurtazioni del fondo

A decorrere dall'1/11/2022, il fondo deve essere decurtato della quota di indennità di ente a carico dello stesso; tale importo si ottiene sommando l'indennità (mensile, dovuta per 12 mensilità) indicata alla tabella G – Enti pubblici non economici, colonna 3, del CCNL 2019/2021 (al netto della quota già a carico del bilancio dell'ente e moltiplicata per ciascun dipendente con riferimento all'area di appartenenza) e la quota di cui all'art. 52, co. 1 penultimo periodo CCNL 2019/2021, pari al 50% dell'importo indicato alla tabella G – Enti pubblici non economici, colonna 2 (moltiplicata per ciascun dipendente con riferimento all'area di appartenenza).

Pertanto, dal 2023 in avanti, si applica un taglio "lineare" decurtando l'importo di indennità di ente corrispondente a 12 mensilità.

INDENNITA' DI ENTE DA DECURTARE DAL FONDO DEL 2023 e annualità seguenti

AREA	MENSILITA'DI 13 (1)	N.DIPENDENTI (2)	IMPORTO COL.3 - TAB G (3)	Indennità di ente a carico bilancio dell'Ente (4)	50% IMPORTO COL.2 TAB.G (5)	TOTALE (6)=(1)x(2)x[(3)- (4)+(5)]
C	12	1	146,06	41,75	18,26	1.470,84
B	12	1	127,06	35,33	13,54	1.263,24
						2.734,08

Rif.ti: art.52, co.1, penultimo periodo CCNL 2019/2021
tabella G CCNL 2019/2021

Si riporta il seguente prospetto riepilogativo:

FONDO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	2026
Fondo anno 2016	29.187,41
ARTICOLO 76 CCNL 2016/2018	0
comma 3 lett. b) quota annua R.I.A. cessati nel 2017/2021	0
comma 3 lett. c) quota annua risparmio indennità di ente 2017/2021	0
comma 4 lett. d) rateo mesi R.I.A. cessati nel 2021	0
comma 4 lett. d) rateo mesi indennità di ente cessati nel 2021	0
IMPORTO FONDO ANNO 2022 PRE-DECURTAZIONE	29.187,41
Decurtazione derivante da applicazione dell'art. 23 del d. lgs. 75/2017 per il quale il Fondo 2022 non può comunque superare l'importo del Fondo 2016	-
IMPORTO BASE FONDO ANNO 2026	29.187,41

Decurtazione straordinario	
Art.89 CCNL 2016/2018: 0,49% del monte salari 2015 (€ 69.885)	342,44
Art.49. co. 3 CCNL 2019/2021: 0,81% del monte salari 2018 (€ 72.956)	590,94
Art.32. co. 2 CCNL 2022/2024: 0,22% del monte salari 2021 (€ 71.594)	157,51
Art.32. co. 1 CCNL 2022/2024: 1,28% del monte salari 2021 (€ 71.594)	916,40
Art.49. co. 7 CCNL 2019/2021: economie straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo anno 2023 (tali risorse possono essere presuntivamente quantificate in ragione dell'eventuale risparmio registrato nell'anno 2022 e saranno correttamente stanziare all'esito dell'approvazione del consuntivo 2023)	0
Decurtazione indennità di ente (a carico bilancio)	(2.734,08)
Integrazione di cui all'art. 49. co. 2 CCNL 2019/2021 (risorse necessarie a sostenere l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52. comma 4 limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni)	2.612,10
Integrazione risorse necessarie a sostenere l'onere per la corresponsione del trattamento economico accessorio n.1 dipendente assunta l'1.7.23 (per l'anno 2024)	8.000,00
IMPORTO FONDO ANNO 2025	39.072,72

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Di seguito, si rappresenta la sintesi del fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 38.915,21

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 157,51
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 39.072,72

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO 2 : Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Di seguito si elencano le risorse del fondo che hanno natura obbligatoria per norma o precedente negoziazione, sulle quali il contratto in trattazione non può intervenire.

POSTE NON NEGOZIABILI	IMPORTO
Differenziale stipendiale – art.14 CCNL 2019-2021 (tabella 1)	€ 3.750,00
Differenziale stipendiale – art.52,co.3 lett.a) CCNL 2019-2021 (anno 2023)	€ 3.740,49
Integrazione stipendiale “tabella G” – art.52 co.4 lett.c) CCNL 2019 – 2021 (anno 2024)	€ 162,50
Accantonamento di cui all’art.35 comma 4 1°ottobre 2007 (6,91% dell’indennità di ente) – finanziamento TFR (art.58 co.2 CCNL vig.)	€ 210,71
Totale	€ 7.863,70

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sono di seguito rappresentate le poste disponibili ad essere regolate dall’attività negoziale, interessata dal contratto integrativo in trattazione, sottoposto a certificazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi: qualità, progetto, quantità	€ 18.509,02
Compensi per specifiche responsabilità, rischi e disagi	€ 12.700,00
Totale	€ 31.209,02

Si rammenta che ai sensi ex art.77 CCNL 2016-2018 i costi per prestazioni di lavoro straordinario non possono più essere poste a carico del Fondo Risorse Decentrate.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa, sottoposta a certificazione

Di seguito si riepilogano le poste precedentemente illustrate, sottoposte a certificazione.

POSTE NON NEGOZIABILI	IMPORTO
Finanziamento voci rappresentate in precedente prospetto	€ 7.863,70
POSTE SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CCI IN TRATTAZIONE	IMPORTO
Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva, compensi per specifiche onerosità/ responsabilità, eventuali indennità per incarichi di posizione organizzativa.	€ 31.209,02
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 39.072,72

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. (cfr. mod. 1 sez. V).

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo, rispettoso dei limiti di finanza pubblica, formulato nella sua quantificazione definitiva in aderenza al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali 2022-2024, nell'importo complessivo di € 39.072,72 è costituito da risorse stabili (cfr. sezione IV), indicate nel budget annuale 2026, il quale presenta la disponibilità necessaria. Le componenti del trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo ammontano ad € 7.863,70, e pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, sono tutte finanziate da risorse certe e stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La quota parte del fondo pari ad € 18.509,02, è destinata all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con specifici obiettivi da raggiungere. **L'obiettivo qualitativo** consiste, in sintesi, nell'assolvimento quotidiano e tempestivo dei compiti che discendono dal processo lavorativo, calato nei rispettivi settori di cui ciascuna risorsa umana ha la responsabilità (performance organizzativa). La parte legata al **progetto**, prevede e quantifica **la quota del fondo destinata al raggiungimento di determinati obiettivi**, lega l'incentivazione, direttamente o indirettamente, agli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione ed è suddivisa individualmente, per ciascuna area di competenza, attribuendo specifici target da raggiungere (performance individuale).

L'erogazione degli incentivi è, pertanto, correlata ad obiettivi da conseguire nei diversi settori operativi dell'Ente, e secondo parametri predefiniti. Per ciascuno di essi è specificato il principio per cui in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo concordato, non si provvederà all'erogazione del compenso incentivante.

Si attesta, pertanto, la rispondenza delle modalità di erogazione delle risorse mediante l'utilizzo di un sistema premiante, privo di automatismi e secondo una logica meritocratica, avendo il contratto integrativo recepito le linee guida dei disposti del D. Lgs.150/2009, in particolar modo in riferimento ai criteri, modalità, e valorizzazione del merito ed incentivazione della performance, sia pur considerando le ridotte dimensioni della struttura dell'Ente.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa.

Nel corso del 2023 si è ritenuto di attribuire n.1 differenziale stipendiale al personale con anzianità di servizio, ricorrendone i requisiti basilari che prevedono l'assenza di progressione economica negli ultimi 3 anni, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni. Tale attribuzione è stata preceduta da procedura selettiva comparativa attestante i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La misura annua lorda è stata corrisposta mensilmente per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, così come contemplato dall'art.14 CCNL 2019-2021, al comma 3. Il tutto è stato formalizzato con determinazione n.115 del 16.11.2023.

Nel 2024 essendo cessato dal servizio 1 dipendente con qualifica di Funzionario, l'importo del relativo differenziale stipendiale ritorna nella disponibilità dell'attuale contrattazione integrativa come previsto dall'art. 3 del CCNL 2022/2024.

Nel corso del 2025 si è ritenuto di attribuire n. 1 differenziale stipendiale al personale con anzianità di servizio, ricorrendone i requisiti basilari che prevedono l'assenza di progressione economica negli ultimi 3 anni (ridotta a 2 anni in fase di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 14 del CCNL 2019-2021). Tale attribuzione è stata preceduta da procedura selettiva comparativa attestante i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Trattasi di n. 2 differenziali stipendiali per n. 2 dipendenti di Area assistenti di € 1.250,00 ciascuno. La misura annua lorda è corrisposta mensilmente per 13 mensilità, così come contemplato dall'art.14 CCNL 2019-2021, al comma 3.

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

DESCRIZIONE	FONDO 2026	FONDO 2025
Fondo per la produzione collettiva	€ 18.509,02	€ 19.425,42
Compensi per particolari attività	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Progressioni all'interno delle aree (fino al 31.10.22)	€ 0	€ 0
Indennità di ente (fino al 31.10.22)	€ 0	€ 0
Differenziale stipendiale art.14 (tab.1 – fasce)	€ 3.750,00	€ 3.750,00
Differenziale stipendiale art.52 co.3 lett.a	€ 3.740,49	€ 3.740,49
Integrazione stipendiale art.52 co.4 lett.c	€ 162,50	€ 162,5
Accantonamento di cui ex art.35 comma 4 1°ottobre 2007– finanziamento TFR – ripreso dall'art.58, co.2 vigente CCNL	€ 210,71	€ 210,71
TOTALE	€ 39.072,72	€ 39.989,12

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di pesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Lo stanziamento definitivo di € 39.072,72, per il finanziamento complessivo del fondo per i trattamenti accessori, previsto nel Budget Annuale 2026 approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 30.10.2025 è ripartito nei seguenti sottoconti appartenenti alla voce 9) Costi del personale dell'articolato del conto economico:

- CP 01.04.0003 – trattamento accessorio aree:differenziali stipendiali art.52 p.4 lett.a);
- CP 01.04.0004 – trattamento accessorio aree:differenziali art.14 – tab.n.1;
- CP.01.05.0005 – trattamento accessorio aree:integrazione stipendiale art.52 co.4 lett.c;
- CP 01.04.0006 – trattamento accessorio aree:ind.tà particolari attività lavorative e di funzione;
- CP 01.04.0007 – trattamento accessorio aree:fondo produttività.

Il monitoraggio e la verifica, tra sistema contabile e valori del fondo di produttività, è, pertanto, costante.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Al fine di dare contezza - sulla base delle risultanze del sistema contabile utilizzato dall'Ente - che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente, si riportano di seguito i dati tratti dal Bilancio di esercizio 2025, approvato dall'Assemblea dei soci il 28.04.2026, relativi alle specifiche quote del fondo per il trattamento accessorio del personale. Si precisa che eventuali risparmi conseguiti da obiettivi non raggiunti, realizzano risparmi di gestione dell'Ente, e in alcun modo mai hanno costituito *economie contrattuali del fondo da destinarsi ad incremento quale risorsa variabile del fondo dell'anno successivo*.

QUOTE PARTI DEL FONDO 2025	DATO CONSUNTIVO 2025
Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi € 19.425,42	€ 12.757,07
Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi € 12.700,00	€ 8.320,04
Differenziale stipendiale di cui art.14 (tab.1) cd.fasce € 3.750,00	€ 3.750,00
Differenziale stipendiale di cui art.52, co.3 lett.a) € 3.740,49	€ 3.740,49
Integrazione stipendiale -tab.G- di cui art.52 co.4 lett.c) € 162,50	€ 162,50
Accantonamento di cui all'art.35 comma 4 1°ottobre 2007 (6,91% dell'indennità di ente) – finanziamento TFR € 210,71	€ 210,71

Totale	€ 39.989,12	€ 28.940,81
---------------	--------------------	--------------------

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Ai fini della ripartizione del fondo, si tiene conto, dal punto di vista finanziario, delle risorse di liquidità dell'Ente, degli obiettivi da raggiungere e dei progetti che l'Amministrazione intende attivare.

Il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Contratto Collettivo Integrativo è garantito da quote di ricavi inerenti le attività tipiche dell'Ente: esazione tasse auto, quote associative, pratiche auto, attività assicurativa Sara, attività sportiva, corsi formazione.

Treviso, 11/06/2026

IL DIRETTORE
f.to *Angelo Centola*